



CORTE FEDERALE D'APPELLO Federazione Italiana Bocce

Procedimento n. 7/2019

PROCESSO VERBALE DI UDIENZA E CONTESTUALE SENTENZA

All'udienza del 24.05.2019 è presente il ricorrente di persona, sig. Giorgio Cocco, Presidente della N.C.D.A. Capitino.

Il signor Cocco, in relazione al verbale acquisito, dichiara che non è successo alcun fatto eclatante nel corso della gara se non lievi discussioni con il pubblico; nessuna ammonizione od espulsione è stata comminata ai nostri atleti, tanto è vero che lo stesso direttore dell'incontro ha dichiarato, nel referto di campionato, come la gara sia ripresa tranquillamente e non ha neanche specificato quali fossero le presunte offese o minacce rivolte dai tesserati all'arbitro.

A.D.R. La gara era di rilevanza nazionale, essendo una gara di play out per la permanenza in serie A. Non ho altro da aggiungere e mi riporto al contenuto del ricorso.

La Corte dato atto si riserva di decidere nella stessa giornata odierna con contestuale dispositivo e motivazioni.

La Corte federale d'appello riunita in camera di consiglio ha così deciso.

SENTENZA N. 9/2019

Visti gli atti del giudizio e le risultanze che possono evincersi, sia dal referto di campionato contenuto nella email del sig. La Marca del 12/5/2019 che dal verbale di incontro entrambi acquisiti dal Collegio nel presente procedimento, si rileva come, in effetti, da tutti i documenti ufficiali di gara manchi, non solo qualsiasi riferimento al tipo di offese ed alle parole che avrebbero profferito gli atleti oggetto di squalifica da parte del Giudice sportivo, ma, in particolare, dalle stesse dichiarazioni redatte dal direttore dell'incontro, sig. Aniello La Marca, nei due documenti di gara acquisiti, si evince come nessuna sanzione durante la gara sia stata comminata a carico dei predetti atleti, a riprova che, quindi, tali offese non furono tali da allontanare i tesserati dal campo di gioco, ovvero infliggere loro qualsiasi tipo di sanzione in gara (cartellino giallo o rosso) da parte sia degli arbitri che dello stesso direttore dell'incontro sig. La Marca. Addirittura, dal verbale di incontro, la casella ove è riportata la dicitura "*ci sono stati momenti di tensione tra le squadre*", non è stata compilata in alcun modo, né in senso positivo (sì) che in senso negativo(no).

E' evidente, pertanto, che, in mancanza di alcuna prova certa in ordine alle offese e minacce riferite, ma, anzi, in presenza di prova provata che comunque tali offese non furono tali da ingenerare alcuna decisione dello stesso direttore d'incontro o degli arbitri di gara di prendere provvedimenti sanzionatori nel corso della stessa, nessuna sanzione avrebbe potuto essere applicata nei confronti dei signori Mercurio e Mauro da parte del Giudice sportivo nazionale.

Questo collegio deve comunque stigmatizzare il comportamento del direttore d'incontro che non solo compila il verbale in modo maldestro (non redatto in ogni sua parte), ma effettua una dichiarazione (vedi email del 12\5\2019 dal titolo "referto di campionato") incompleta e comunque generica ed in contrasto con il verbale dell'incontro da lui redatto e firmato.

PQM

La Corte d'appello federale della FIB definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla N.C.D.A. Capitino e, per l'effetto, annulla la decisione del Giudice sportivo nazionale del 13\5\2019 e la conseguente squalifica degli atleti Giuseppe Mercurio e Domenico Mauro.

Dispone la restituzione della tassa versata alla società ricorrente.

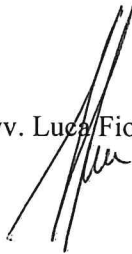
Si trasmetta alla segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 24 maggio 2019

Il Presidente Avv. Alberto Gambino



Il componente relatore Avv. Luca Fiormonte



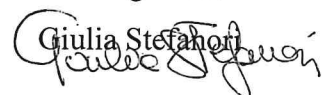
Il componente Avv. Giuseppe Emmolo



DEPOSITATO OGGI

Roma, 24.05.2019

Il Segretario



Giulia Stefanori